

Convenzione postale Austria – Stato Pontificio 7.10.1815

**aggiunte: 22.1.1816
 4.8.1818**

p. 11-23

**A.S.Milano, Fondo: Postale Lombarda
Serie rosso prima N°. 351**

CONVENZIONE

OMA

Del 7. Ottobre 1815. coll' Ufficio generale
Delle Poste Pontificie in Roma.

Sommario

1. Non s'è affermata, obbligatoria, ma
non esservi la volontaria.

2. L'Amministrazione delle Poste Pontificie,
paga per le corrispondenze del Regno
Lombardo Veneto, e del Ducato di Parma,
e Piacenza Bajocchi 20. per ogni uncia di
peso Romano.

= per quelle di tutti gli Stati dell'Austria
otto paoli romani.

= per le suddette, che fossero affermate
ai confini delle Province Austriache; e per
le corrispondenze della Svizzera, paoli cinque.

= per le corrispondenze di tutti gli altri
Stati, paoli dieci.

3. L'Amministrazione delle Poste di Lon-
bardia paga per le corrispondenze a dispo-
sizione di tutti gli Stati di S. M. l'Imperatore
d'Austria Bajocchi venti per ogni uncia
del peso suddetto.

Copia =

Articoli provvisoriamente convenuti fra
li due uffici generali delle Poste di Sua Santità
e di Sua Maestà Imp'le R. A. A.

La chiusura degli uffici Imperiali,
che esistevano in Roma, avendo avuto

luogo in conseguenza della Nota Minis-
 teriale di Sua Altezza il Signor Principe
 di Metternich a Sua Eccellenza il
 Signor Cardinale Consalvi in data di
 Vienna del 19. Giugno 1815. in due uffici
 generali delle Poste di Sua Santità, e
 di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria
 in tanto che i Governi rispettivi, si
 accordino sopra una Convenzione di
 Posta fra i loro uffici generali, e sopra
 la corrispondenza di Napoli, qualunque
 disposizione sulla medesima restanda in
 piena, sono convenuti negli articoli seguen-
 ti.

Articolo Primo = Che in riguardi del sistema
 delle Poste Pontificie, che non ammette
 l'affrancamento obbligatorio sino alle
 sue frontiere, avrà luogo un affranca-
 mento volontario nel distretto dei due
 uffici generali contigui, i quali per-
 ranno reciprocamente, tanto della corri-
 pondenza non affrancata volontariamente
 nei loro uffici nel modo seguente.

a) L'ufficio di Sua Santità pagherà
 a quello di Sua Maestà Imperiale per la Cor-
 rispondenza non affrancata del Regno Lon-
 bardo Veneto, a riguardo, e proporzionata-
 mente al trasporto, che ne fanno i Corrieri Im-
 periali al di là delle frontiere del Regno
 Pontificio bajocchi per ogni oncia).

b) Per quella di tutti gli altri Stati
 Ereditarij dell'Impero Austriaco, se non

è stato percepito alcun affrancamento, otto paoli romani per ogni oncia, e nel caso che essa sia stata affrancata sino ai confini delle Province Germaniche verso l'Italia, cinque paoli romani per ogni oncia).

c.) Reciprocamente l'Ufficio Imperiale pagherà a quello di Sua Santità per la corrispondenza e destinazione di tutti gli Stati di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, per la quale non sarà percepito alcun affrancamento, venti bajocchi per ogni oncia).

Articolo Secondo - L'Ufficio di Sua Santità pagherà a quello di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria per la corrispondenza del Ducato di Carina, e Circuaria ventisei bajocchi per ogni oncia).

per la corrispondenza della Svizzera cinque paoli romani per oncia).

per la corrispondenza dei Paesi Bassi, della Gran Bretagna, e Irlanda, della Prussia, della Danimarca, della Svezia, e Norvegia, della Polonia, e Russia, della Turchia, e del Levante, di tutti i Regni, Paesi, e Città componenti la Confederazione germanica, dieci paoli romani per ogni oncia).

Articolo Terzo - Li due uffizj generali contraenti terranno reciprocamente conto delle corrispondenze al peso delle oncie praticate negli uffizj Pontificj. Li Conti di ogni

trimestre saranno negoziate, defalcando reciprocamente le lettere di rifiuto, e saldate in Roma in Scudi Romani, o Prastre di Spagna, da dieci paoli l'una, sei settimane al più tardi dopo l'invio di Conto.

Articolo Quarto - Gli articoli sopra convenuti avranno il loro pieno effetto dieci giorni dopo la data di oggi, e più presto ancora se è possibile.

In fede di che sono stati segnati i presenti articoli in Roma li 7. Dicembre 1815.

(L. S.) per l'ufficio q. di Sua Santità firmato Commendatore Lorenzo Alliani Soprintendente q. alla Sede Apostolica

(L. S.) per l'ufficio q. di S. M. I. R. A. firmato Carlo Caracciolo di Lilliano Ciambellano, e Commissario Delegato di S. M. I. R. A.

15.
Accordo Suppletorio

coll' Ufficio generale delle Poste di Roma)
22. Gennaio 1818.

Sommario

- 1.^o L'Amministrazione delle Poste Pontificie paga per le corrispondenze del Piemonte, quali cinque, e per quelle della Francia quali sei per ogni oncia di peso romano.
- 2.^o L'Amministrazione delle Poste Lombardo Venete paga per tutte indistintamente le lettere provenienti dagli Stati Romani non a giornata, e tutti le Spedizioni per ogni oncia di peso come sopra.

Copia = D. 890:240. - Milano 22. Gennaio 1818.

Con venerato Dispaccio dell' Eccelsa
Imperiale Regia Camera (Autica) generale
24. Dicembre 1817. N. 63410-2176. viene
partecipato che a fine di togliere le diffe-
renze che erano insorte fra l'indetta Direzione
e l'Amministrazione Postale Pontificia
sull' osservanza del Trattato Postale provvi-
sorio 7. Ottobre 1815. Sua Altezza il Signor
Principe Kaunitz I. R. Ambasciatore in Roma
ha stabilito col Ministro Segretario di Stato
della Corte di Roma Cardinale Consalvi,
mediante due Note Ministeriali, che debbono
avere l'istesso vigore, forza, e durata, come
il Trattato provvisorio postale suddetto, un

Accordo Suppletorio, nel quale fu convenuto.

Primo = Che da parte pontificia verranno bonificati alle Direzioni Postali Lombarde Venete per tutte le lettere provenienti dalle Provincie di Sua Maestà Sarda paoli cinque per ogni uncia di peso romano, e per quelle provenienti dalla Francia, comprese le relative spese, paoli sei per uncia pure di peso romano.

Secondo = Che all'incontro da parte delle Direzioni postali Lombarde Venete verranno bonificati alle Poste Pontificie scudi Bajocchi, ossia due paoli per ogni uncia non solo per tutte le lettere provenienti dagli Stati Romani, e destinate alle Provincie di S. M. S. R. S., ma per tutte quelle egualmente, che fossero dirette anco in Stati Esteri, e per cui le Poste Pontificie non avessero percepito il diritto di affrancazione (senza riguardo alla loro provenienza).

Terzo = Che sopra queste basi le Amministrazioni Postali d'ambae le parti non solo abbiano da compilare in avvenire i loro conti del reciproco credito, e debito, ma debbano altresì conguagliare i conti arretrati, che non fossero per anco stati liquidati.

Siccome il pagamento dell'ultimo acconto già ricevuto da codesta Direzione per mezzo dell' S. R. Ambasciatore in Roma ebbe appunto luogo sotto riserva

del conguaglio da farsi riccandevolmente
 fra le Amministrazioni Postali da ambe
 le parti secondo le basi di sopra espresse,
 senza tratto di pregiudizio, così si farà
 sollecita codesta Direzione medesima di
 procedere alla regolarizzazione analoghe
 dei Conti arretrati, e ricorsi poi a suo
 la presente comunicazione per norma
 del suo contegno in avvenire.

Firmato Mellorio
 in G. Gordini

= 93159 =

Accordo Suppletorio

coll' ufficio generale delle Poste di Roma
 li Agosto 1818

Sommario

L'Amministrazione delle Poste di Sua
 Santità paga per le Corrispondenze a destina-
 zione della due Sicilie, delle Isole del Mediter-
 raneo, dell'Adriatico, e dell'Arcipelago, e degli Stati
 Barbareschi gli stessi prezzi fissati per le
 Corrispondenze dirette agli Stati Pontificij.

Copia = N. 12334-3077 = Milano li Agosto 1818.

Dell'Empire Regia (Ambasciata)
 in Roma) è stato partecipata al suddetto
 che in conformità degli ordini della Supre-
 ma Cancelleria intima di Corte e Nota
 in data 22. Marzo del corrente anno e
 riuscito alla predetta (Ambasciata) di conclu-
 dere nello stesso modo praticato in Novem-
 bre 1817, l'accordo Supplementario alla
 Convenzione Postale del 7. Ottobre 1815,
 ed a quelle del 21. e 26. Novembre 1817.
 per mezzo di due Note Ministeriali
 dell' 11. e del 13. Luglio 1818. concernenti
 la Corrispondenza di Napoli, nei sequen-
 ti termini, cioè che a partire dal primo
 del mese di Maggio di quest'anno
 1818. in diversi rami di corrispondenza

a destinazione del Regno delle due Sicilie, delle Isole del Mediterraneo, dell'Adriatico, e dell'Arcipelago, egualmente che degli Stati Barbareschi saranno pagate dall'ufficio delle Poste di Sua Santità a quello dell'Austria ai prezzi indicati nell'articolo Primo S. A. e B., e nell'articolo Secondo della Convenzione Postale del 7. Ottobre 1815. e nella Nota Supplementaria del 21. e 25. Novembre 1817.

Nel partecipare a codesta Direzione il surriferito Accordo Addizionale, il Governo Le rimette qui unito, affinché soggiunga esse le proprie operazioni, ed occorrenze sulla parte che Le riguarda, il Conto che a tale effetto viene dalla Sopraintendenza generale delle Poste Pontificie spedito all'Empire Regia Ambasciata, con un Conto generale compilato dalla detta Sopraintendenza a carico degli uffici Postali di Milano, e di Venezia, e con una Nota pure annessa in copia di Sua Eminenza il Cardinale Segretario di Stato, in cui è fatta menzione dei principj sequiti nella formazione dei Conti a tutto Ottobre 1817.

Sarà poi opportuno, che codesta Direzione si concerti con quella di Venezia in ordine alle risposte da farsi alla Sopraintendenza generale delle Poste Pontificie, ed all'effetto di presentarle contemporaneamente se è possibile, acciocché

possano essere trasmesse nello stesso
tempo ad ambedue i Governi, all' I. Or.
Ambasciata, e questa sia abilitata a
spedirle unitamente al Segretario di
Stato di Sua Santità, e ad appoggiare
le osservazioni, colle quali verranno
accompagnate le dette risposte.

Firmata Strapolco
Lott. Raduelli

Dichiarazione

portata dal Dispaccio dell' S. M. Governo
in data di Milano 29. Novembre 1818.
ai N. ¹²⁶⁶³ 11572 in Prot. al N. 1990. in vigore
della quale deve cessare l'affrancatura
obbligatoria per le lettere del Regno
Lombardo-Stato e di destinazione del Regno
delle due Sicilie, delle Isole del Mediterraneo,
dell'Adriatico, e dell'Ionipolago, non che
degli Stati Barbareschi.

Copie

Quando ora al secondo punto,
cioè se per le lettere nascenti in questi
Stati a destinazione del Regno delle due
Sicilie, e delle Isole, continentali, si debba
conservare l'affrancatura obbligatoria,
che per esse attualmente esiste, oppure
sopprimerla come ebbe luogo per le eguali
lettere a destinazione degli Stati Sardi,
il Governo deve ritenere, che se fu consenta-
mo alla Convenzione 7. Ottobre 1815. di
abolire l'affrancatura obbligatoria per
queste ultime lasciando libero al Pubblico
di affrancarle sino al Confine, per iden-
tità di principio, ora che nell'ultimo Accor-
do Suppletorio fu esteso anche alle Corrispon-
denze a destinazione del Regno delle due
Sicilie, e delle Isole suindicate il petto
contenuto nell'Art. 1.º S. A. della precitata
Convenzione, deve per questo eziandio adot-
tarsi l'eguale misura, anziché il benefico

Di Bajocchi 26. per ogni oncia di Sali
Corrispondenze, stipulato in favore delle
Coste Lombardo-Eneute, sic' minore' del
prodotto dell'affrancazione obbligatoria di
circa un terzo.

Sarà quindi cura di codesta Direzione
di mandare ad effetto anche per le accennate
lettere ciò che fu da essa praticato in riques-
ta delle lettere a destinazione degli Stati
Pontifici, e che si uniforma appieno allo
spirito della convenzione, giacchè se tali lettere
dovessero obbligatoriamente affrancarsi, in-
verificabile, ed anzi risulterebbe in conseguenza
il patto del confino per le lettere non
affrancate.

L'incarico di Leopoldo
L. 1729. - Modigliani

7. 2. 1846.
Dichiarazione del S. R. Governo in data 22. Maggio 1819
N. 1729. sulle Corrispondenze del Ducato di
Modena a destinazione degli Stati Ecclesiastici.

Ad evasione del dubbio sottoposto dal cod. Direzione, nel
rapporto li. Marzo 1819. di 1819. La parte che nessun
compenso può essere portato dall'Amministrazione postale Ponti-
ficia per le Corrispond. del Ducato di Modena a
destinazione degli Stati Ecclesiastici, che le vengono
recate dai Corrieri Imperiali, perchè nella Convenzione
postale colla Stato Pontificio non è pattuito un simile
compenso, e ciò a motivo che il Ducato di Modena confi-
na cogli Stati della Chiesa, e che vi si paga l'affran-
catura fino al Confine.

Intanto poi nel IV. Articolo della convenzione di posta col
 Ducato di Modena si doveva far menzione della corri-
 pondenza per gli Stati Pontificj, in quanto che tra
 le Poste Papali, e le Modanesi non fu ristè' relazione,
 che per mezzo dei Corrieri Imperiali =
 firmat. Strappoldo Papid.^{rs}

Vedi Dispaccio gov.° del 29. Aprile 1619 N. 1437. al N. 2093
 relativo alle corrispondenze da e per Francavalle.
 sul meno pag. 366.